

# DLgs nr. 102 del 4 luglio 2014: obblighi per le imprese

**LA DIAGNOSI  
ENERGETICA,  
UN OBBLIGO  
MA ANCHE  
UNA OPPORTUNITÀ**



# **DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102**

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

## **«grande impresa»**

impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro

**DLgs 102/2014 art. 2 c.2.v.**

## DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 1 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### **L'obbligo**

- Le grandi imprese sono tenute ad eseguire una **diagnosi energetica** nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale **entro il 5 dicembre 2015** e successivamente ogni 4 anni.

## DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

**ART. 8 comma 1** (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### **L'obbligo**

- Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica.

## **Cosa si intende per Diagnosi Energetica ?**

Procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del **profilo di consumo energetico** di:

- un edificio o gruppo di edifici,
- una attività o impianto industriale,
- servizi pubblici o privati,

ad individuare e quantificare le **opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici** e **riferire** in merito ai risultati.

***Definizione ex DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192  
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento  
energetico nell'edilizia (ALL. A c.7)***

## **DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**ART. 8 comma 1** (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### **Chi può eseguire la diagnosi energetica ?**

- La diagnosi energetica deve essere condotta:
  - da società di servizi energetici (SSE),
  - da esperti in gestione dell'energia (EGE),
  - da auditor energetici.

## SSE

le società che hanno come oggetto sociale, anche non esclusivo, l'offerta di servizi integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi di riduzione dei consumi di energia

## EGE

soggetto che ha le conoscenze, l'esperienza e la capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente

## Auditor

persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche

## **DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**ART. 8 comma 2** (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### **Chi può eseguire la diagnosi energetica ?**

Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (**dal 19 luglio 2016**), le diagnosi sono eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati, in base alle norme UNI CEI 11352, UNI CEI 11339 o UNI CEI EN 16247-5.

## SSE → ESCO

**CERTIFICATE  
UNI CEI 11352**  
persona fisica o  
giuridica che fornisce  
servizi energetici e  
ciò facendo, accetta  
un certo margine di  
rischio finanziario. Il  
pagamento dei  
servizi forniti si basa,  
totalmente o  
parzialmente, sul  
miglioramento  
dell'efficienza  
energetica  
conseguito

## EGE

**CERTIFICATI  
UNI CEI 11339**  
soggetto che  
ha le  
conoscenze,  
l'esperienza e  
la capacità  
necessarie per  
gestire l'uso  
dell'energia in  
modo efficiente

## Auditor

**CERTIFICATI  
UNI CEI EN 16247-5**  
persona fisica o  
giuridica che  
esegue diagnosi  
energetiche

## DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 1 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### ***Come deve essere eseguita la diagnosi energetica ?***

- La diagnosi energetica deve essere eseguita in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al decreto (*Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia*).

**All. 2 «criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità» :**

- a. sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b. comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c. ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d. sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

*Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi.*

## **DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

### **ART. 8 comma 4** *(Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)*

- Laddove l'impresa soggetta a diagnosi sia situata in prossimità di reti di teleriscaldamento o in prossimità di impianti cogenerativi ad alto rendimento, la diagnosi contiene anche una valutazione della fattibilità tecnica, della convenienza economica e del beneficio ambientale, derivante dall'utilizzo del calore cogenerato o dal collegamento alla rete locale di teleriscaldamento.

## DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 3 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

**Devono essere attuati gli interventi di efficienza individuati mediante la diagnosi energetica ?**

- Il decreto non prescrive l'obbligo di attuare gli interventi di efficienza individuati mediante la diagnosi energetica.

## **DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**ART. 8 comma 1 e 5** (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### **A chi devono essere comunicati i risultati della diagnosi energetica ?**

- I risultati della diagnosi sono comunicati all'ENEA e all'ISPRA che ne cura la conservazione.
- L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nella quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor, la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.

## DECRETO LEGISLATIVO 102/2014

ART. 8 comma 6 (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

### ***È previsto un meccanismo di controllo del rispetto dell'obbligo di diagnosi energetica ?***

- L'ENEA svolge i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggetta all'obbligo, almeno pari al 3%.
- ENEA svolge il controllo sul 100 per cento delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. L'attività di controllo potrà prevedere anche verifiche in situ.

## **DECRETO LEGISLATIVO 102/2014**

**ART. 8 comma 7** (*Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia*)

**È prevista una sanzione nel caso in cui non sia eseguita la diagnosi energetica ?**

- In caso di inottemperanza riscontrata nei confronti dei soggetti obbligati, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 1 dell'articolo 16.

## Art. 16 Sanzioni

1. Le grandi imprese che non effettuano la diagnosi di cui all'articolo 8, comma 1, sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.

Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.

## *L'obbligo della diagnosi energetica: una opportunità*

- Migliorare la conoscenza del proprio sistema di domanda e consumo di energia attraverso il censimento delle apparecchiature e la costruzione dell'inventario energetico.
- Individuare gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica sotto il profilo dei costi e dei benefici (ad esempio in funzione del tempo di ritorno dell'investimento) e definire le priorità di intervento.
- Ottimizzare la resa degli impianti dal punto di vista energetico mediante il miglioramento delle modalità di manutenzione e conduzione .
- Creare consapevolezza nel personale su come i comportamenti influenzano i consumi energetici.
- Ridurre la spesa energetica.



strada Maggiore, 32 Bologna  
via Salceto 99, Poggibonsi (SI)  
[www.ctq.it](http://www.ctq.it)

Ing. Stefano STORTI (S.STORTI@CTQ.IT )  
EGE certificato UNI CEI 11339 da OdC accreditato

- Consulenza per la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.  
Consulenza per la redazione di contratti di rendimento energetico.
  - Consulenza per la certificazione ISO 50001.
  - Diagnosi ed audit energetici settore civile ed industriale.
  - Project e Risk Management.
- Consulenza per l'ottimizzazione dei contratti fornitura energia elettrica e gas.  
Pratiche per RVC TEE, Conto Termico e detrazioni fiscali.
  - Certificazione energetica edifici.